



COMUNE DI CARINOLA
Provincia di Caserta
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Settore Affari Generali
Piazza O.Mazza -0823/734205 Fax 0823/939159

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE**

Delibera n. 52 del 30.04.2014

OGGETTO: Presa d'atto del D.M. 7 marzo 2014. Conferma della volontà di mantenere il Servizio del Giudice di Pace. Atti conseguenti.

L'anno duemilaquattordici il giorno 30 del mese di aprile alle ore 12.00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei seguenti Signori:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
DE RISI LUIGI SALVATORE A.	Sindaco	X	
MARRESE ANTIMO	Vice-Sindaco	X	
DI MAIO ROSA	Assessore	X	
RUSSO ANTONIO	Assessore		X
DI SPIRITO FRANCESCO	Assessore		X

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Antonio Licciardi.

Constatato il numero legale il Sindaco, Dott. Luigi Salvatore Angelo De Risi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

In prosieguo

VISTA la proposta di deliberazione allegata e ritenuto di approvarla integralmente.

VISTI i pareri sulla stessa espressi ai sensi dell'art.49 del Digs.267/2000.

Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione in oggetto indicata e allegata ;

Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime e palese, immediatamente eseguibile stante l'urgenza di darne seguito.

Letto confermato e sottoscritto.



COMUNE DI CARINOLA
Provincia di Caserta
Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Presa d'atto del D.M. 7 marzo 2014. Conferma della volontà di mantenere il Servizio del Giudice di Pace. Atti conseguenti.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.M. 7 marzo 2014, previsto dal comma 3 dell'art.3 Dlg 156/2012 e pubblicato nella G.U. n.87 del 14 aprile 2014 ed in vigore dal 28 aprile 2014, che individua gli uffici del Giudice di Pace definitivamente soppressi e quelli che, in accoglimento delle istanze formulate dagli EE.LL., dovranno essere mantenuti a totale carico di questi ultimi con riferimento alle spese di funzionamento e di erogazione del servizio, incluso il fabbisogno di personale amministrativo e che, attraverso successive scadenze temporali, determina la tempistica dell'intero intervento di attuazione fino al suo totale esaurimento;

Dato atto che l'istanza formulata dal Comune di Carinola con nota 542/E del 9.11.2012 avente ad oggetto: "Istanza mantenimento uffici del Giudice di Pace e trasmissione deliberazione di C.C. n.30 del 30.10.2012 avente ad oggetto: "Convenzione tra il Comune di Carinola e i Comuni di Mondragone, Francolise e Falciano del Massico per la convenzione del Servizio del Giudice di Pace" è stata accolta dal Ministero di Giustizia che la sede di Carinola è stata confermata alle condizioni di cui alla L.156/2012 e al D.M. 7 marzo 2014,

Vista la circolare 8 aprile 2014 – Passaggio Uffici del Giudice di Pace ai comuni – Art.3 del D.Lgs 156/2014 del Ministero della Giustizia;

Vista la circolare del 15 aprile 2014 di istruzioni per l'attuazione del D.M. 7 marzo 2014;

Richiamata la deliberazione di C.C. n.30 del 30.10.2012 avente ad oggetto: "Convenzione tra il Comune di Carinola e i Comuni di Mondragone, Francolise e Falciano del Massico per la Convenzione del Servizio del Giudice di Pace", nella quale venivano concordate e delineate le condizioni di partecipazione dei Comuni sopracitati, con i rispettivi oneri, all'intesa funzionale al mantenimento del Giudice di pace a Carinola con competenza sui territori anche di Mondragone, Francolise e Falciano del Massico;

Ritenuto di prendere atto della decisione ministeriale di confermare con il D.M. 7 marzo 2014 il servizio del Giudice di Pace a Carinola e nel contempo di ribadire la

volontà di mantenimento del Servizio in parola dando esecuzione agli atti successivi previsti dal D.M. 7 marzo 2014 e dalle Circolari esplicative sopracitate;
Visto il parere tecnico favorevole del Responsabile AA.GG.;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile del responsabile AA.FF.
Con voti unanimi favorevoli resi come per legge

DELIBERA

- di prendere atto del D.M. 7 marzo 2014 che, nell'individuare gli uffici del Giudice di Pace non compresi nella soppressione delle sedi, individua la sede di Carinola tra le sedi da mantenere alle condizioni di legge previste e richiamate in parte narrativa;
- di confermare e ribadire la volontà dell'Amministrazione Comunale di mantenere la sede del servizio del Giudice di Pace;
- di dare mandato al Sindaco e ai competenti uffici per tutti gli adempimenti previsti dal D.M. 7 marzo 2014 e dalle circolari meritevoli dell'8 aprile 2014 e del 15 aprile 2014.



COMUNE DI CARINOLA
PROVINCIA CASERTA

=====

Settore Affari Generali
Piazza O. Mazza – 0823/734205 FAX:0823/939159

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE	
UFFICIO PROPONENTE:	AA. b.b.
SERVIZIO INTERESSATO:	AA. b.b.
OGGETTO:	Prese d'atto del DM 7 marzo 2014. Conferma delle volontà di mantenere il servizio Got Pace
ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 sulla proposta di deliberazione, i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE Data 30/4/2014 IL RESPONSABILE <i>Michela Ruffini</i>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE Data 30/4/2014 IL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
Data della seduta 30-04-2014	La presente proposta è stata APPROVATA dalla Giunta: FIRME: <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>
Ore 12,00	
DELIBERAZIONE N. 59	IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE <i>[Signature]</i>

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Antonio Licciardi)



IL SINDACO
(Dott. Luigi Salvatore Angelo De Risi)



PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, iscritta al n. 52 del registro delle pubblicazioni, viene affissa all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 124 del d.lgs. 18.08.2000, n.267.

Li 13/05/2016

Il Messa Comunale


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione

-è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal

-è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 comma 3 del d.lgs. 18.08.2000, n.267.